

TRIBUNALE DI BRESCIA

Sez. Spec. Impresa

C.3. 25/19

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori:

dott. Stefano Rosa, presidente

dott. Raffaele Del Porto, giudice

dott. Gustavo Nanni, giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 399/14 avente ad oggetto la domanda d'ammissione alla procedura di concordato preventivo di Agricar s.p.a., con sede in San Zenò, via Volta n. 13, letti gli atti. osserva quanto segue.

La società ricorrente propone un concordato strettamente correlato al parallelo concordato proposto dalla società controllante Agricar Diesel s.p.a.. Agricar s.p.a., oltre, infatti, ad operare come concessionaria di vetture e veicoli commerciali a marchio Volvo (e Jeep sino al 31-12-2013), esercita anche attività di assistenza postvendita non solo sui veicoli sopra menzionati, ma anche sui veicoli a marchio Mercedes distribuiti da Agricar Diesel s.p.a.. In questa prospettiva, mentre la distribuzione dei veicoli a marchio Volvo si esaurirà programmaticamente entro il corrente mese di giugno, il ramo di azienda relativo all'assistenza costituisce un "asset" coesenziale alla "continuità" aziendale di Agricar Diesel s.p.a.. In questa prospettiva Agricar s.p.a. ed Agricar Diesel s.p.a. hanno stipulato un contratto preliminare -subordinato all'omologa di entrambi i concordati proposti nonché alla conclusione della consultazione sindacale ex art. 47 l. n. 428/90- in forza del quale Agricar s.p.a. trasferirà entro il 30-9-2014 alla società controllante il ramo di azienda sopra menzionato, ricevendone un corrispettivo commisurato alla stima dimessa in atti. Sino al perfezionamento del contratto definitivo di compravendita il concordato di Agricar s.p.a. risulta, pertanto, caratterizzato da una parziale "continuità" (sia pure contenuta entro un lasso di tempo assai delimitato), attestata come tale dal professionista ex art. 186 bis lett. b) l.fall. in ordine alla

funzionalità della prosecuzione dell'attività al miglior soddisfacimento dei creditori. prosecuzione idonea a generare nel periodo un apprezzabile flusso di cassa positivo.

Per la restante parte il concordato è meramente liquidatorio.

Tra i cespiti offerti ai creditori figurano: a) gli immobili in Brescia, San Zenò e Piacenza; b) i beni mobili (autoveicoli, arredi, attrezzature ecc.); b) le partecipazioni finanziarie tra le quali viene in rilievo quella in Agrifin s.r.l. (che, sulla scorta degli accordi contrattuali in tal senso intercorsi sarà acquistata da Gianfranco Cremonesi, a fronte della rinuncia di Agricar s.p.a. ad un consistente credito da finanziamento soci in Agrifin s.r.l. ed a fronte del trasferimento ad Agricar s.p.a. - all'esito del riscatto- di un impianto fotovoltaico attualmente condotto in leasing da Agrifin s.r.l. con annessi incentivi GSE); c) le rimanenze (pezzi di ricambio, veicoli nuovi -attualmente assoggettati a riserva di proprietà in capo al fornitore- e veicoli usati); d) i crediti commerciali (sensibilmente svalutati), tributari e di altra origine; e) la liquidità (tra banche e cassa).

Quanto al passivo "consolidato" (e cioè estraneo alla "continuità" aziendale, che, come spiegato, dovrebbe concludersi al 30-9-2014 con un saldo ampiamente attivo), merita di essere segnalato il carico ipotecario. Si deve sottolineare che Agricar s.p.a., oltre ad essere soggetta ad ipoteche per debiti propri, è anche terza datrice di ipoteca a favore di Banca Popolare di Bergamo per un'esposizione di Agricar Diesel s.p.a.. Il contratto preliminare di compravendita dell'azienda stipulato da Agricar Diesel s.p.a. ed Agricar s.p.a. del quale si è fatto cenno contemplava originariamente l'accollo da parte di Agricar s.p.a. del debito di Agricar Diesel s.p.a. contro l'obbligazione di Agricar Diesel s.p.a. di pagare unmilionetrecentomila euro ad Agricar s.p.a. volta che quest'ultima avesse soddisfatto la banca grazie alla liquidazione dell'immobile gravato dall'ipoteca. I due contraenti, in seguito ai rilievi sollevati sul punto dal Tribunale attraverso il decreto interlocutorio 9-5-2014 (al quale qui si rinvia quanto alla motivazione), hanno chiesto di poter consensualmente sopprimere quella specifica pattuizione. Il contratto è stato, in effetti, modificato in tal senso giusta autorizzazione del Tribunale in data 10-6-2014. Agricar s.p.a. si è.

quindi, premurata di modificare corrispondentemente la domanda ed il piano e di integrare l'attestazione.

Sempre in riferimento al passivo si deve, altresì, rammentare che alla proposta concordataria accede la proposta di transazione fiscale ex art 182 ter l.fall. (non ancora perfezionata) per le esposizioni verso l'Erario, transazione che, peraltro, sembra ricalcare un po' impropriamente - quanto al "degrado" parziale dei crediti per sanzioni ed interessi- lo schema di cui all'art. 160, secondo comma, l.fall., norma inapplicabile in radice volta che il debitore concordatario scelga lo strumento della transazione (da qui potenziali incertezze sull'identificazione del "monte" crediti chirografari sul quale calcolarsi la maggioranza ai fini dell'approvazione del concordato). Alla transazione fiscale la proposta abbinava inizialmente un "classe" apposita, che, tuttavia, è stata successivamente eliminata (avendo la società ricorrente recepito, al riguardo, le indicazioni espresse dal Tribunale nel concordato di Agricar Diesel s.p.a.).

Occorre, infine, annotare che il piano concordatario si arricchisce degli apporti "esterni" dei soci ed ex soci di Agricar Diesel s.p.a., apporti consistenti in rinunce a crediti e promesse di pagamento¹.

In sintesi la proposta di Agricar s.p.a. prevede: 1) il pagamento integrale della prededuzione (nella quale la società ricorrente ha inserito anche i crediti sorti nella pendenza del termine di cui all'art. 161, sesto comma, l.fall. già assegnato dal Tribunale sulla base di una precedente domanda "prenotativa" poi abbandonata); 2) il pagamento integrale dei privilegi ipotecari secondo le tempistiche della liquidazione degli immobili, ipotizzabile entro il 31-12-2018; 3) il pagamento dei crediti erariali in conformità alla proposta di transazione fiscale; 4) il pagamento integrale dei

¹ Più analiticamente: a) rinunce -incondizionate- a regresso o surroga rivenienti da erogazioni elargite a creditori anteriori (e non transitate attraverso il patrimonio della società ricorrente); b) rinunce -condizionate all'omologazione dei concordati- a regressi e surroghe da garanzie personali prestate nell'interesse della società ricorrente; c) promesse di pagamento -condizionate all'omologazione dei concordati- dei privilegi inferiori a quelli dedotti in transazione fiscale sempre con rinuncia a regressi e surroghe.

privilegi diversi da quelli dedotti in transazione entro un anno dall'omologa (in ossequio alla disciplina della "continuità" ex art. 186 bis l.fall.) o nel più breve termine consentito dai flussi di cassa (v. verbalizzazione 9-5-2014); 5) il pagamento dei crediti chirografari, indicativamente entro il 31-12-2018, in una percentuale variabile tra il 16,79 ed il 29,27%.

Consta perizia ex art. 160, secondo comma, l.fall, sul privilegio da rivalsa IVA.

Resta da aggiungere che l'ampiezza della sopraindicata "forchetta" all'interno della quale si collocherà l'entità del soddisfacimento del ceto chirografario si spiega con la sopravvenuta modificazione del contratto preliminare tra Agricar s.p.a. ed Agricar Diesel s.p.a. ripetutamente evocato.

L'espunzione della pattuizione relativa all'accollo del debito di Agricar Diesel s.p.a. comporta, infatti, che Banca Popolare di Bergamo permanga rispetto a quella specifica posizione, creditrice chirografaria della sola Agricar Diesel s.p.a.. Ciò significa che, qualora si ritenga (secondo, del resto, l'opinione prevalente) non applicabile la disciplina esplicitamente dettata dall'art. 184 l.fall. in tema di (sole) garanzie personali prestate a favore del creditore (immuni in quanto tali dalla falce concordataria) si libererebbero significative di risorse a beneficio di tutti gli altri creditori chirografari di Agricar s.p.a.²

In definitiva, la proposta e l'attestazione si collocano complessivamente entro i confini di una apparente ragionevolezza.

Lo stato (quantomeno) di crisi presupposto dall' art. 160 l.f. per l' ammissione alla procedura è manifesto.

² Banca Popolare di Bergamo si soddisferebbe nella misura e secondo le tempistiche del patto concordatario di Agricar Diesel s.p.a. ed il ricavato della liquidazione dell'immobile ipotecato di Agricar s.p.a. sarebbe devoluto all'istituto di credito in tale ridotta misura, qualora Banca Popolare di Bergamo non fosse già stata nel frattempo soddisfatta nel concordato Agricar Diesel s.p.a.(nel qual caso Agricar s.p.a. si surrogerebbe ex artt. 1203 e 2871 c.c. nei confronti di Agricar Diesel s.p.a. nei medesimi limiti).

P.Q.M.

-visto l' art. 163 l.f.;

a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di Agricar s.p.a., con sede in San Zeno, via Volta n. 13;

b) nomina giudice delegato il dott. Gustavo Nanni;


c) nomina commissario giudiziale il dott. Pietro Morandini, via Moro n. 5, Breno;

d) ordina la convocazione dei creditori presso il Tribunale, nell'aula individuanda, per il giorno 10-11-2014 h. 12,00 con termine sino al 30-10-2014 per la comunicazione del presente decreto ai creditori a cura del commissario;

e) fissa alla società ricorrente il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito nella cancelleria del Tribunale della somma di euro 150.000,00 per le spese di procedura, tramite libretto bancario intestato alla procedura stessa e vincolato al mandato del G.D.:

Si pubblici ai sensi dell'art. 166 l.f..

Brescia, li 20-6-2014.



Il Presidente

A large, dark, handwritten signature or scribble on the right side of the page, extending vertically.